

Regolamento viaggi di studio (DELIBERA CDA N° 3/17 DEL 24.02.2017)

Premessa.

In applicazione dell'art. 44 della L.R n° 37/87, l'Ersu promuove, favorisce i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all'estero con finalità di studio.

Per tale attività l'Ente stabilisce annualmente, in sede di redazione di bilancio, l'entità della spesa da destinare per il finanziamento dei viaggi d'istruzione.

Art. 1

SOGGETTI BENEFICIARI

Le richieste dovranno essere presentate da docenti afferenti alle seguenti istituzioni universitarie: Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica e Istituto di Scienze Religiose di Tempio.

Per l'Università di Sassari le richieste dovranno essere presentate dai singoli Dipartimenti, anche attraverso un docente individuato come responsabile del viaggio d'istruzione, e dovranno contenere il visto del Direttore del Dipartimento.

Per l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica e l'Istituto di Scienze Religiose dovranno essere presentate dai singoli docenti e dovranno contenere il visto del Direttore dell'istituto.

Nel caso di richieste afferenti più istituzioni universitarie si cercherà di garantire, sulla base delle risorse disponibili, un contributo per Dipartimento e un contributo per ciascuna delle restanti istituzioni universitarie (Accademia, Conservatorio e Istituto di Scienze Religiose).

I gruppi dovranno essere composti da studenti regolarmente iscritti nel corso di studi per il quale è previsto il viaggio d'istruzione e non dovranno essere iscritti oltre il secondo anno fuori corso.

La partecipazione al gruppo di studenti di altri corsi di studio è condizionata all'inserimento nel piano di studi individuale dell'insegnamento specifico inerente il viaggio di istruzione relativo al docente organizzatore.

Ciascun studente potrà beneficiare del contributo per un solo viaggio di gruppo nel corso dell'anno accademico.

I gruppi potranno essere composti da un minimo di 4 a un numero massimo di studenti così definito: Sardegna 30 studenti, Italia e Corsica 25 studenti, Europa e Paesi Mediterranei 20 studenti e Paesi Extra – europei 10 studenti.

Le richieste di contributo dovranno riguardare viaggi di studio compresi nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento.

Art. 2

Finalità del contributo.

Gli interventi sono volti ad abbattere le spese di viaggio e soggiorno in Italia o all'Estero degli studenti iscritti all'università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica e Istituto di Scienze Religiose di Tempio e sono finalizzati a:

- a) visite di gruppi di studenti a luoghi, musei, impianti industriali, aziende, centri di ricerca ecc.;

- b) partecipazione di gruppi di studenti a tirocini, convegni, internati, visite di carattere scientifico in altre sedi di particolare utilità per la formazione culturale e professionale degli studenti;

Art. 3

Tempi e modalità di presentazione della domanda.

La domanda di concessione di contributo dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno all'Ersu di Sassari.

Le domande potranno essere consegnate secondo le seguenti modalità:

1. Consegna della domanda presso gli uffici dell'Ente;
2. invio per posta certificata al seguente indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it. Si ricorda che la suindicata casella è abilitata a ricevere comunicazioni esclusivamente da altre caselle PEC.

La domanda dovrà essere presentata sulla modulistica scaricabile dal sito internet dell'Ente (www.ersusassari.it) e dovrà contenere:

- a) piano di lavoro, a cura del docente promotore del viaggio e recante il visto del Direttore del Dipartimento, con indicazione dei tempi, modalità e luoghi dove si svolge il viaggio d'istruzione e/o ricerca;
- b) preventivo delle spese;
- c) elenco degli studenti che parteciperanno al viaggio d'istruzione con l'indicazione del numero di matricola, dipartimento, corso di laurea e anno di immatricolazione;

Art. 4

Stanziamento ed entità del contributo.

L'importo stanziato verrà stabilito in sede di approvazione del bilancio dell'Ente.

I contributi saranno concessi sulla base dei preventivi sino a un massimo di:

- Viaggi in Sardegna con mezzo collettivo: € 50,00 a studente partecipante per un importo massimo di € 1.500,00
- Viaggi in Italia e Corsica € 150,00 a studente partecipante per un importo massimo di € 3.750,00
- Viaggi in Europa e nei Paesi del Mediterraneo € 250,00 a studente per un importo massimo di € 5.000,00;
- Viaggi in Paesi Extraeuropei € 350,00 a studente partecipante per un importo massimo di € 3.500,00

Nel caso di richieste afferenti più istituzioni universitarie si cercherà di garantire, sulla base delle risorse disponibili, un contributo per Dipartimento e un contributo per ciascuna delle restanti istituzioni universitarie (Accademia, Conservatorio e Istituto di Scienze Religiose).

Nel caso di risorse insufficienti per garantire la totalità delle richieste saranno inoltre applicati i seguenti criteri aggiuntivi:

- accoglimento della richiesta ma con l'individuazione di un numero inferiore di partecipanti rispetto a quello previsto. In questo caso il soggetto proponente dovrà garantire che la selezione dei partecipanti verrà fatta sulla base dell'ISEE;

- nel caso di più richieste dallo stesso Dipartimento e/o Istituzioni si applicheranno inoltre i seguenti criteri: criterio di rotazione dei responsabili del viaggio d'istruzione, destinazione estera del viaggio e articolazione del progetto.

Art. 5

Termini e modalità di concessione del contributo.

Entro trenta giorni lavorativi dalla scadenza del Bando, il Dirigente del Servizio competente, previa istruttoria degli uffici, approverà con proprio provvedimento l'assegnazione dei finanziamenti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno formalizzare l'accettazione del contributo e optare tra le modalità di erogazione previste all'art.6. In caso di mancato riscontro il contributo sarà revocato.

Il viaggio di studio si dovrà concludere entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo dovrà essere presentato il rendiconto finale.

In caso di motivata richiesta sarà consentita la realizzazione del viaggio nell'anno successivo escludendo dal nuovo contributo il soggetto richiedente lo spostamento dell'iniziativa o afferente alla stessa cattedra.

Il piano di lavoro relativo al viaggio d'istruzione non potrà subire variazioni se non per motivazioni inderogabili e solo tramite richiesta di autorizzazione all'Ersu, vistata dal docente responsabile e dal Direttore del Dipartimento o dell'Istituto, almeno trenta giorni prima del viaggio, la richiesta dovrà comunque ricevere parere positivo del Dirigente del Servizio competente.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo.

I soggetti beneficiari potranno optare per l'erogazione del contributo tra le seguenti modalità:

- 1) Liquidazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della conclusione del viaggio e della presentazione della rendicontazione;
- 2) Richiesta di anticipazione del 60 % del contributo nel momento dell'assegnazione e del saldo del 40% a conclusione del viaggio.

Entro il 15 febbraio di ogni anno i soggetti beneficiari di contributo dovranno presentare all'Ersu la rendicontazione del contributo.

Art. 7

Spese ammesse al contributo.

Sono ammesse al contributo le spese documentate ai sensi della normativa vigente e sostenute per il viaggio e in particolare:

- a) biglietto d'aereo, nave, pulman, treno in classe economica (in sede di rendicontazione eventuali fatture riepilogative rilasciate dalle agenzie in relazione ai viaggi, devono essere debitamente quietanzate o corredate dal documento di tracciabilità dell'avvenuto pagamento ed accompagnate dai biglietti intestati ai singoli partecipanti; in caso di biglietti cumulativi dovrà essere indicato il nome di ogni partecipante e la tariffa singola);
- b) vitto e alloggio: ricevute fiscali e fatture di alberghi, pensioni, ristoranti, mense, ecc., compilate in ogni loro parte e intestate all'organizzatore o al singolo studente, debitamente quietanzate o

corredate dal documento di tracciabilità dell'avvenuto pagamento. Relativamente al vitto la quota massima riconoscibile per ogni pasto è fissata in €20,00 (per un massimo di due pasti al giorno) e relativamente all'alloggio in € 60,00;

- c) biglietti di ingresso o quote di partecipazione per musei, mostre, esposizioni, archivi, biblioteche, centri di ricerca e di istruzione la cui visita o frequenza siano necessarie alle finalità del viaggio.

Esclusivamente nei casi in cui la normativa fiscale non prevede l'emissione di fatture o ricevute fiscali (ad esempio bed and breakfast) potrà essere riconosciuta ricevuta semplice o scontrino fiscale.

Art. 8

Modalità di rendicontazione.

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro il 15 febbraio dell'anno successivo e dovrà comprendere:

- a) relazione conclusiva del viaggio di studio presentata dal docente responsabile e vistata dal Direttore del Dipartimento;
- b) consuntivo analitico delle spese diviso per categorie omogenee;
- c) documentazione contabile in originale delle spese sostenute conforme alle norme fiscali in materia e al preventivo iniziale.
- d) elenco degli studenti che hanno partecipato al viaggio d'istruzione con l'indicazione del numero di matricola, corso di laurea e anno di corso.

La documentazione, regolarmente quietanzata, dovrà essere conforme al piano del preventivo e a quanto stabilito dalle norme fiscali in materia. Nel caso non fosse possibile produrre i documenti originali gli stessi dovranno presentare la dicitura di copia conforme e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Direttore del Dipartimento o Istituto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000) attestante che tali documenti non sono stati utilizzati per il rendiconto di altri contributi.

Qualora la rendicontazione non pervenisse entro il termine fissato (entro il 15 febbraio dell'anno successivo) l'Ente provvederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme già erogate. Il rendiconto potrà essere successivo solo nel caso sia stata concessa la proroga.

Art. 9.

Trattamento dati personali.

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196, i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati per gli scopi oggetto del presente regolamento.

Art. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme regionali e statali vigenti in materia.